



7800-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

V SEZIONE CIVILE

Oggetto: ICI -
Presupposti - Possesso
dell'immobile

Composta da

Dott. Oronzo De Masi	Presidente	Oggetto
Dott.ssa Balsamo Milena	Consigliere	Cron. 7800
Dott.ssa Russo Rita	Consigliere	R.G.N. 4891/2015
D.ssa Milena d'Oriano	Consigliere rel.	Ud. 24/1/2019
Dott. Daniele Rodolfo	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4891/2015 R.G. proposto da

(omissis) Spa, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te
domiciliato in (omissis) , presso lo studio
dell'avv. (omissis) da cui è rapp.to e difeso come da procura in
calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) Spa, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te
dom.to in (omissis) presso lo studio
dell'avv. (omissis) da cui è rapp.to e difeso come da
procura in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4301/01/14 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 24/6/2014, non
notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 24 gennaio 2019 dalla d.ssa Milena d'Oriano;

RITENUTO CHE:

421
2019

f

1. con sentenza n. 4301/01/14, depositata il 24 giugno 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto dalla società (omissis) Spa, avverso la sentenza n. 224/48/11 della CTP di Roma;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui il Comune di Velletri aveva richiesto il versamento dell'ICI per l'anno 2010 in relazione ad un'area fabbricabile; la contribuente contestava la sussistenza del presupposto impositivo deducendo di non essere nel possesso del cespite in quanto occupato abusivamente da soggetti terzi;

3. la CTR, a conferma della decisione di primo grado, aveva ritenuto che il soggetto passivo dell'imposta dovesse individuarsi nel proprietario del bene e che il contenzioso in atto con i soggetti che su quel terreno conducevano un'attività di allevamento di pecore fosse irrilevante ai fini dell'esclusione del possesso del bene che ne costituiva il presupposto impositivo;

4. avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 11 febbraio 2015, affidato a due motivi; la (omissis) spa ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo la (omissis) spa deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto soggetto passivo dell'imposta il proprietario, ma non possessore, che pertanto da quel bene non può trarre alcuna utilità;

2. con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando una omessa pronuncia sul difetto di motivazione e sulla mancanza di prova in ordine al valore dato al terreno edificabile oggetto dell'accertamento;

OSSERVA CHE :

1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato.

Secondo il combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell'art. 3 del citato decreto, in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione.

Ai fini della debenza dell'ICI rileva pertanto il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ai sensi dell'art. 1140 c.c., mentre risulta irrilevante la mera detenzione.

Su tali presupposti è stato così affermato che " In tema di ICI, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile, atteso che gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell'elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene" (vedi Cass. n. 6064 del 2017), o si è giustificato la ritenuta persistenza del possesso quale presupposto impositivo, allorché vi sia stata occupazione temporanea d'urgenza da parte della P.A., finché non sia intervenuto il decreto di esproprio (da ultimo Cass. n. 29195 del 2017; n. 21157 e n. 19041 del 2016; Cass. n. 4753 del 2010 e n. 21433 del 2007).

La sentenza ha fatto corretta applicazione di tale principio in quanto ha ritenuto sufficiente ad individuare il soggetto passivo dell'imposta la titolarità del diritto di proprietà ed irrilevante che fosse in atto un contenzioso che aveva ad oggetto non la titolarità del diritto reale bensì un'occupazione abusiva del terreno da parte di terzi che su di esso rivendicavano un diritto di pascolo.

2. Il secondo motivo è invece inammissibile per difetto di specificità.

2.1 Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento. (vedi Cass. n. 9536 del 2013 e n. 16147 del 2017).

Come risulta dagli stralci del ricorso introduttivo e dell'atto di appello riportati nel ricorso per cassazione sia in primo che secondo grado la contribuente si era limitata ad una contestazione generica del difetto di motivazione dell'avviso impugnato; analogamente nel ricorso per cassazione il motivo è stato riproposto senza riportare il contenuto dell'atto, rendendo così impossibile la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare accoglimento.

4. Segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

4.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo

di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

P.Q.M.

La Corte,
rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare ~~alente~~ ^{alente} ~~impositore~~ le
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.

Così deciso, in Roma, il 24 gennaio 2019.

Il Presidente

Dott. Oronzo De Masi



IL CANCELLIERE
Manuela dr. Maroncelli


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL **2. D. MAR. 2019**



IL CANCELLIERE
Manuela dr. Maroncelli
